

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01947

Del: 15/03/2024

Esecutivo Da: 15/03/2024

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione
Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

Riqualificazione area mercatale Via Giardino della Bizzarria”

C.O. 220228-230268-230314 CUP H17H22000770007

Integrazione delle Determinazioni Dirigenziali a contrarre n. 423 del 26/01/2024, n. 1174 del 20/02/2024 e n. 1457 del 29/02/2024.

IL DIRIGENTE

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 423 del 26/01/2024, così come integrata e modificata con Determinazioni Dirigenziali n. 1174 del 20/02/2024 e n. 1457 del 29/02/2024 è stato deciso di:

- ricorrere per l’aggiudicazione dell’intervento **“Riqualificazione area mercatale Via Giardino della Bizzarria” C.O. 220228-230268-230314 CUP H17H22000770007** ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nell’Allegato al

provvedimento;

- è stata posto a base di gara l'importo di € **1.225.290,04** di cui € **323.920,75** per costi della manodopera ed € **68.036,30** per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso d'asta;

Preso atto che per mero errore materiale era stata indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto un'errata classifica con riferimento alla categoria prevalente delle lavorazioni oggetto dell'appalto;

Visto il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto redatto dai tecnici della Direzione scrivente;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto dell'intervento di cui trattasi, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno modificare la Determinazione Dirigenziale n. 423 del 26/01/2024, così come integrata e modificata con Determinazioni Dirigenziali n. 1174 del 20/02/2024 e n. 1457 del 29/02/2024 nel modo seguente:

• nella parte in cui si indica che "i lavori da realizzare sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- categoria prevalente OG3 classifica III bis

- categorie diverse dalla prevalente: OS 32 classifica II e OG1 classifica I"

sostituendola con "*i lavori da realizzare sono suddivisi nelle seguenti categorie:*

- categoria prevalente **OG3 classifica III**

- categorie diverse dalla prevalente: OS 32 classifica II e OG1 classifica I";

• nella parte in cui si indica che "i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, anche, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12, dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, posseduta con riferimento alla categoria OG3 Classifica III bis e OG1 classifica I con l'incremento di un quinto (ai sensi art. 2 co. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023) oppure, nel caso il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica I ha l'obbligo, a pena di esclusione, di dichiarazione di subappalto (cd. Subappalto qualificante). Tale dichiarazione dovrà essere resa nel DGUE Parte II^, sezione D nonché

nella modulistica relativa alle dichiarazioni integrative”

sostituendola con *“i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, anche, ai sensi dell’art. 100 co. 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.12, dell’attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, posseduta con riferimento alla categoria **OG3 Classifica III** e OG1 classifica I con l’incremento di un quinto (ai sensi art. 2 co. 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023) oppure, nel caso il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica I ha l’obbligo, a pena di esclusione, di dichiarazione di subappalto (cd. Subappalto qualificante). Tale dichiarazione dovrà essere resa nel DGUE Parte II^, sezione D nonché nella modulistica relativa alle dichiarazioni integrative”;*

- aggiungendo la parte che *“le lavorazioni oggetto del subappalto, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro”;*

- aggiungendo la parte che *“è ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 104 d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto tuttavia, dell’impossibilità di ricorrere all’avvalimento c.d. a cascata, in analogia a quanto sopra stabilito in tema di subappalto. In altri termini, l’impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria”;*

- aggiungendo la parte che *“Ai sensi dell’art. 110 del Codice, la stazione appaltante procederà, con riferimento a ciascun lotto, alla valutazione della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa. E’ considerata anormalmente bassa la miglior offerta la cui somma dei punti relativi al prezzo e dei punti relativi agli altri elementi di valutazione supera di 25 punti l’offerta del secondo classificato”*

- togliendo la parte in cui si indica che *“il termine entro il quale dovrà essere presentata l’offerta, da parte degli operatori economici invitati, è pari a 21 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della lettera di invito alla procedura negoziata”;*

- precisando che il contratto CCNL Edilizia Industria applicabile per l’intervento è F012;

confermando ogni altra parte delle suddette Determinazioni Dirigenziali;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto dell'intervento di "**Riqualificazione area mercatale Via Giardino della Bizzarria**" C.O. 220228-230268-230314 CUP **H17H22000770007**, allegato parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 423 del 26/01/2024, così come integrata e modificata con Determinazioni Dirigenziali n. 1174 del 20/02/2024 e n. 1457 del 29/02/2024 nel modo seguente:

- nella parte in cui si indica che "i lavori da realizzare sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- categoria prevalente OG3 classifica III bis

- categorie diverse dalla prevalente: OS 32 classifica II e OG1 classifica I"

sostituendola con "*i lavori da realizzare sono suddivisi nelle seguenti categorie:*

- categoria prevalente **OG3 classifica III**

- categorie diverse dalla prevalente: OS 32 classifica II e OG1 classifica I";

- nella parte in cui si indica che "i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, anche, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12, dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, posseduta con riferimento alla categoria OG3 Classifica III bis e OG1 classifica I con l'incremento di un quinto (ai sensi art. 2 co. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023) oppure, nel caso il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica I ha l'obbligo, a pena di esclusione, di dichiarazione di subappalto (cd. Subappalto qualificante). Tale dichiarazione dovrà essere resa nel DGUE Parte II^, sezione D nonché nella modulistica relativa alle dichiarazioni integrative"

sostituendola con "*i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, anche, ai sensi dell'art. 100 co. 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12, dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere,*

posseduta con riferimento alla categoria **OG3 Classifica III** e OG1 classifica I con l'incremento di un quinto (ai sensi art. 2 co. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023) oppure, nel caso il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica I ha l'obbligo, a pena di esclusione, di dichiarazione di subappalto (cd. Subappalto qualificante). Tale dichiarazione dovrà essere resa nel DGUE Parte II[^], sezione D nonché nella modulistica relativa alle dichiarazioni integrative”;

- aggiungendo la parte che “le lavorazioni oggetto del subappalto, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro”;

- aggiungendo la parte che “è ammesso il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto tuttavia, dell'impossibilità di ricorrere all'avvalimento c.d. a cascata, in analogia a quanto sopra stabilito in tema di subappalto. In altri termini, l'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria”;

- aggiungendo la parte che “Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante procederà, con riferimento a ciascun lotto, alla valutazione della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, appaia anormalmente bassa. E' considerata anormalmente bassa la miglior offerta la cui somma dei punti relativi al prezzo e dei punti relativi agli altri elementi di valutazione supera di 25 punti l'offerta del secondo classificato”

- togliendo la parte in cui si indica che “il termine entro il quale dovrà essere presentata l'offerta, da parte degli operatori economici invitati, è pari a 21 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della lettera di invito alla procedura negoziata”;

- precisando che il contratto CCNL Edilizia Industria applicabile per l'intervento è F012;

3. di confermare le restanti parti delle suddette Determinazioni Dirigenziali;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Capitolato Speciale di Appalto - parte I - 8a974349c33647f4bcbf94a0a1aaaac75b33305e2c37ac6283688ceea5c1b39d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.